



**COMUNE DI ROMANENGO**  
Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Originale*

**N. 16 del 29/06/2021**

**OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:10**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale "R. Gandelli"**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Attilio Polla** il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	POLLA ATTILIO	SI	
2	ONETA FEDERICO	SI	
3	SALVI RAFFAELE		SI
4	MEZZADRI PIERPAOLO	SI	
5	SCHIAVINI ADA	SI	
6	ROSSI ANDREA	SI	
7	PAGANO NICOLO'		SI
8	VAIRANI GIOVANNI	SI	
9	POLONINI MATTEO	SI	
10	SANGIOVANNI MARIO GIUSEPPE	SI	
11	GRECHI FILIPPO	SI	
12	GRITTI VALENTINA MICOL	SI	
13	COSTO LUCCO NICOLA		SI
	<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dr. Leonardo Fiameni**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.**

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Mezzadri, il quale, prima di illustrare il punto in oggetto, precisa che sia lo stesso sia il punto precedente sono stati oggetto di parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti.

L'Assessore Mezzadri riferisce che le tariffe TARI rimangono invariate rispetto all'anno 2020 ed espone le novità previste da Arera, con particolare riferimento alle utenze domestiche e non domestiche.

Riferisce, inoltre, che sono previste due rate, le cui scadenze sono fissate per il 01.10.2021 e il 01.12.2021.

Si apre la discussione.

Il Consigliere Sangiovanni chiede chiarimenti.

L'Assessore Mezzadri e il Dr. Fiameni intervengono per fornire ulteriori chiarimenti su quanto contenuto nel "Decreto Sostegni" di Maggio 2021 e nella Delibera di Arera n.158/2020, a supporto della definizione anche delle possibili agevolazioni e riduzioni applicabili alle utenze sia non domestiche che domestiche.

Tutti gli interventi sono riportati nella registrazione della presente seduta, il cui relativo Cd verrà depositato presso la Casa Comunale, Ufficio Segreteria.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

**Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita**

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

**Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:**

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:**

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.06.2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;**

**Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:**

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

**Rilevato** che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. € 305.168,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**Rilevato** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Romanengo un incremento nella misura del 1,60 % del Piano Finanziario TARI 2020;

**Dato atto** che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

**Preso atto** di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 305.168,00, iva compresa, di cui €151.625,0 per costi variabili ed € 153.543,00 per costi fissi;

**Preso atto** che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 305.168,26;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

**Visto** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

**Richiamati** gli articoli del Regolamento della TARI dal n. 38 al n. 41 i quali disciplinano le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 della Legge n. 147/2013 che prevede espressamente:

*«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.»*

*2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

*3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.»*

*4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»*

**Ritenuto di prevedere**, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 anche per il 2021 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente l'abbattimento della parte sia fissa che variabile delle utenze non domestiche in ragione del 50% fino a concorrenza del fondo comunicato in sede di approvazione del Decreto Sostegni 73/2021 di circa 20.300 per l'ente Romanengo.

**Ritenuto di attribuire** agevolazioni nel caso di TARI alle famiglie in difficoltà, da valutare caso per caso dalla Giunta comunale tenendo presente i parametri dello stato di disoccupazione del richiedente o di condizioni economiche particolarmente compromesse a seguito della pandemia da COVID 19 (allo scopo verrà stanziato un fondo di euro 10.000)

**Atteso** che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonterebbe ad € **30.300 (di cui 20.300 finanziati dallo stato)** e che tale somma trova copertura nello stanziamento da costituirsi con apposita variazione al bilancio;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D.Leg.vo 267/2000;

**Dato atto** che tutti gli interventi sono riportati nella registrazione della presente seduta, il cui relativo CD verrà depositato presso la Casa Comunale, Ufficio Segreteria.

**Con voti** favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 ( Consiglieri Sangiovanni, Grechi e Gritti), resi per alzata di mano da n.10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) **di approvare** per l'anno 2021, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2020 con deliberazione del C.C. n. 18 del 29.06.2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto in allegato;
- 2) **di stabilire** le date di scadenza delle rate al **01/10/2021 (1° rata o unica soluzione) e 01/12/2021 (2° rata)**;

3) **di dare atto** che l'Amministrazione intende ridurre la parte delle tariffe TARI per le categorie produttive, non domestiche, contenute nell'allegato A) per il periodo di sospensione dell'attività dalle stesse dichiarato in ragione del 50% e riduzioni alle utenze domestiche in ragione dei parametri evidenziati sopra

4) **di dare atto** che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto fino ad € **20.300,00** ed ulteriori agevolazioni alle famiglie sulle utenze domestiche fino ad euro 10.000, trovano copertura in apposito stanziamento del bilancio 2021 in osservanza dell'art. 42 del Regolamento in essere;

5) **di provvedere** su istanza del contribuente al calcolo delle riduzioni come indicato al punto n. 3);

6) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13..

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del deliberato,

in conformità dell'esito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente medesimo risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, alla presenza di n. 10 consiglieri votanti, con n. 10 voti favorevoli, espressi all'unanimità,

### **DELIBERA**

**di rendere il** presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

---

### **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione  
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ATTESTA

la regolarità e la copertura dell'azione amministrativa, pertanto

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica.

Romanengo, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. LEONARDO FIAMENI

---

### **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione  
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ESPRIME

- parere favorevole di Regolarità Contabile
- l'attestazione di copertura finanziaria

Romanengo, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
DR. LEONARDO FIAMENI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Attilio Polla

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Leonardo Fiameni

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.

Romanengo,

Responsabile della Pubblicazione  
Pagetti Tiziana

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ -

Il Responsabile del Procedimento  
Pagetti Tiziana

---